



Comune di Agno

MM 875 / 2017

accompagnante il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

1. Premessa

Nel lontano 1985 il Comune di Agno si era dotato di un Regolamento concernente la concessione di un aiuto complementare comunale a favore delle persone beneficiarie di rendite AVS e AI con prestazione complementare.

Occorre dare atto che all'epoca, ma già prima, nel 1977, il Comune di Agno aveva adottato un regolamento all'avanguardia che è stato di esempio per molti altri Comuni ticinesi che hanno seguito questa strada.

Con il passare degli anni le condizioni sociali ed economiche della popolazione sono radicalmente mutate e i beneficiari degli aiuti in base al regolamento attualmente in vigore sono sempre diminuiti (nel 2005 vi sono state 21 persone che rientravano nei parametri, scendendo a soli 3 beneficiari nel 2011). Dal 2012 nessuno ha più diritto a questo genere di aiuto comunale.

Questo aiuto non può essere limitato, come finora, ai soli beneficiari di prestazioni AVS/AI con complementare, che al giorno d'oggi non rappresentano più la fascia più debole della popolazione.

Si è quindi proceduto a una modifica completa del Regolamento e a creare le basi legali, regolamentandole adeguatamente, per poter intervenire in modo mirato a favore di persone di ogni fascia di età che, in un momento particolare della loro vita, si trovano in condizioni finanziarie precarie e devono affrontare un onere che esula dalle normali prestazioni previste in ambito sociale.

L'aiuto finanziario che si intende erogare viene attivato solamente dopo aver esaurito tutte le altre possibilità di ottenere un sussidio, tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), la Legge sull'assistenza sociale (LAS), oppure mediante interventi da parte dell'assicurazione malattia e di enti vari.

Il nuovo Regolamento sulle prestazioni sociali potrà rappresentare una linea guida importante finalizzata a sostenere i cittadini in modo efficace, equo e proporzionato in questo ambito così delicato. E' un documento che viene proposto in una forma semplice, secondo un modello già in vigore presso alcuni comuni ticinesi.

2. Erogazione di prestazioni

E' prevista l'erogazione di prestazioni nei seguenti casi:

- a) garanzia per locazione di alloggi;
- b) spese per attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico;

- c) spese per servizi funebri e sepolture
- d) eventi straordinari e altri bisogni puntuali

Gli interventi indicati ai punti a), b) e c) sono specificati in modo esaustivo negli art. 12, 13 e 14 del Regolamento.

Per eventi straordinari e bisogni puntuali (art. 15), si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, adeguatamente documentate, che non rientrano negli ambiti definiti dal presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

I beneficiari delle prestazioni sono indicati all'art. 5 e devono essere domiciliati ininterrottamente nel Comune di Agno da almeno 3 anni. Questa clausola è stata voluta per impedire il trasferimento di residenza unicamente con lo scopo di usufruire delle prestazioni sociali comunali.

L'art. 6 indica i motivi di esclusione.

L'unità di riferimento (costituito da tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica) e il reddito determinante sono stati stabiliti sulla base delle normative contenute nella LAS e dell'art. 7 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).

Le modalità di presentazione della domanda per l'ottenimento delle prestazioni sono indicate chiaramente all'art. 17.

E' stata pure prevista la restituzione della prestazione comunale indebitamente percepita o nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna (art. 20).

In sede di preventivo il Municipio indicherà annualmente l'importo da destinare all'aiuto sociale.

Al fine di disporre di strumenti legislativi adeguati a far fronte alle mutate condizioni sociali ed economiche della popolazione, si invita a voler

risolvere

- 1 *Il "Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale" è approvato. Parimenti è abrogato il "Regolamento comunale concernente la concessione di un aiuto complementare comunale a favore delle persone beneficiarie di rendite AVS e AI con prestazione complementare" del 25 marzo 1985.*
- 2 *Il "Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale" entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.*

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Thierry Morotti

Il Segretario

Flavio Piattini

Allegati:

Proposta di nuovo regolamento
Regolamento marzo 1985

- Approvato con ris. mun. del 20 marzo 2017
- Inviato ai consiglieri comunali in data 24 marzo 2017
- Dicastero responsabile: Attività sociali
- Commissioni incaricate:

Gestione	Edilizia	Petizioni
X		X

PROPOSTA DI

Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale

CAPITOLO 1

Generalità

Art. 1 Basi legali

Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (LAS).
Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps).
Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).
Regolamento comunale di Agno del 5 novembre 1990 (RC).

Art. 2 Scopo

Le prestazioni comunali in ambito sociale intendono sostenere finanziariamente, in modo puntuale e provvisorio, le persone che si trovano in difficoltà finanziarie. A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

Art. 3 Natura

Le misure di sussidio contenute nel presente Regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale o professionale.
In casi particolari, il Municipio ha la facoltà di richiedere il rimborso rateale, totale o parziale del contributo elargito.

Art. 4 Definizione dei settori di intervento

1. Il Comune eroga prestazioni nei seguenti casi:
 - a) garanzia per locazione di alloggi;
 - b) spese per attività a pagamento in ambito scolastico e extrascolastico;
 - c) spese per servizi funebri e sepolture;
 - d) eventi straordinari e altri bisogni puntuali.
2. Le prestazioni comunali sono erogate solo se richieste dall'interessato o da un suo rappresentante.
3. Terze persone, a conoscenza di una situazione di indigenza, possono segnalarla ai servizi competenti, ai quali spetta il compito di contattare l'avente diritto.

Art. 5 Beneficiari

1. Le prestazioni possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:
 - a) mancato raggiungimento dei limiti dell'art. 8 cpv. 1 per il reddito disponibile residuale stabilito dall'art.7;
 - b) domicilio nel Comune, in base ai registri dell'Ufficio controllo abitanti, effettivo e ininterrotto da almeno 3 anni. Questa clausola non si applica all'art. 15.
2. Il soggiorno di fatto in altri comuni per una durata superiore a tre mesi, fatto salvo il collocamento in istituti di cura o case di riposo, costituisce l'interruzione del periodo indicato al punto 1 b).

Art. 6 Esclusione

Le prestazioni comunali non vengono erogate a:

- a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali, senza validi motivi di ordine finanziario;
- b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidio federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- c) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
- d) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- e) persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni;
- f) persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), o la Legge sull'assistenza sociale (LAS) o tramite gli aiuti dell'assicurazione malattia o di altri enti.

Art. 7 Unità di riferimento e reddito determinante

1. L'unità di riferimento (UR) è costituita dal titolare del diritto e da tutte le persone che vivono nella medesima economia domestica, indipendentemente dal grado di parentela o dalla relazione (conformemente agli artt. 4 Laps e 21 LAS).
2. Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale secondo la LAPS.
3. Per la determinazione del reddito e della sostanza fa stato il loro valore al momento della richiesta.

Art. 8 Limiti di reddito

1. Il limite del reddito disponibile residuale (in Fr./anno), al di sotto del quale si può accedere alle prestazioni comunali, è quello riportato nel documento "Armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)" sulla base delle norme di legge puntualmente di riferimento, pubblicato annualmente dall'Istituto Assicurazioni Sociali (IAS).
2. L'adeguamento del limite di reddito sarà adattato ogni anno in base alle direttive dell'IAS.
3. La somma delle prestazioni erogate in un anno civile in base al presente Regolamento e del reddito residuale dell'UR non può superare il limite di reddito indicato al cpv.1.

Art. 9 Ammontare delle prestazioni comunali

Gli importi massimi complessivi erogati in un anno civile in base al presente regolamento sono di Fr. 3'000.— per UR di 1 persona e di Fr. 4'000.— per 2 persone. Per ogni persona in più l'importo massimo aumenta di Fr. 500.--.

Art. 10 Casi di rigore

In casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse in base agli articoli che precedono.

Art. 11 Norme sussidiarie

Per quanto non specificato nel presente capitolo si applicano per analogia le norme del Titolo III, Capitolo I della Laps.

CAPITOLO 2**Prestazioni****Art. 12 Deposito garanzia**

1. Il contributo per il pagamento del deposito di garanzia è da intendersi come prestito all'UR, nei limiti previsti dall'art. 9, con lo scopo di garantire la locazione di un appartamento da adibire quale alloggio personale o familiare.
2. Le modalità di erogazione del prestito e la sua restituzione sono da convenire, prima dell'erogazione, con il beneficiario e il locatore.

Art. 13 Attività in ambito scolastico e extrascolastico

1. Il contributo può essere richiesto per i costi a cui l'UR deve far fronte per i giovani che frequentano una scuola dell'obbligo.
2. Vengono considerate le gite scolastiche, le settimane fuori sede, le colonie e i campi di vacanza organizzati da associazioni o enti riconosciuti.
3. Il contributo può essere riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'art. 9.
4. Sono esclusi i costi per il materiale scolastico.

Art. 14 Servizi funebri e sepolture

1. Sono considerate spese funerarie e di sepoltura:
 - a) quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per sepoltura o cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la vestizione e la preparazione della salma;
 - b) quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
2. Sono legittimati a chiedere il contributo comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il tutore, l'assistente o il curatore ed inoltre la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
3. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

4. Il contributo comunale viene erogato fino al massimo del tariffario assistenziale (in base alle tariffe stabilite dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento).
5. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. L'eventuale sostanza rimanente della persona defunta va computata a diminuzione della prestazione comunale, senza riguardo ai limiti dell'art. 7 cpv. 4 e 5.

Art. 15 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali

1. Per eventi straordinari si intendono tutte quelle situazioni che non possono essere ragionevolmente previste, rispettivamente di bisogno puntuale documentato, che non rientrano negli ambiti definiti dal presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.
2. Il contributo può essere riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'art. 9.

Art. 16 Assistenza tra parenti

Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 CCS.

CAPITOLO 3

Procedura

Art. 17 Domanda

La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere inoltrata per iscritto al Municipio, tramite la Cancelleria comunale, allegando la seguente documentazione:

- a) Per tutti i casi:
 - ultima notifica di tassazione disponibile;
 - ultima dichiarazione fiscale completa di tutti gli allegati;
 - ogni documento comprovante redditi, spese e sostanza al momento della richiesta;
 - ogni altro documento richiesto in sede di analisi della domanda.
 Inoltre:
- b) Per la garanzia per locazione di alloggi:
 - il contratto di affitto con la richiesta del deposito di garanzia
- c) Per attività in ambito scolastico e extrascolastico:
 - documentazione illustrativa e finanziaria dell'attività per la quale viene richiesto il sussidio.
- d) Per servizi funebri e sepolture:
 - fatture, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 cpv. 4.
- e) per eventi straordinari e altri bisogni puntuali:
 - tutta la documentazione necessaria per comprovare il bisogno.

Art. 18 Mancanza della base di calcolo – acconti

1. In mancanza della notifica di tassazione determinante, o qualora la stessa non è cresciuta in giudicato, il Municipio può versare degli acconti tenendo conto dei dati risultanti dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
2. In tale caso il Municipio può imporre delle condizioni.

Art. 19 Obbligo di informazione

1. Il richiedente, rispettivamente il beneficiario di una prestazione, è tenuto a fornire ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.
2. A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

Art. 20 Restituzione

1. La prestazione comunale indebitamente percepita deve essere restituita.
2. Il diritto di esigere la restituzione scade dopo un anno che il Municipio è venuto a conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dal versamento della prestazione.
3. La restituzione può essere condonata, completamente o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'UR al momento della restituzione, il provvedimento dovesse costituire un onere troppo gravoso.
4. Nel caso in cui il beneficiario venisse a miglior fortuna, il Municipio deve, entro 5 anni, richiedere la restituzione totale o parziale della prestazione erogata.

Art. 21 Competenza – rimedi di diritto

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento ed emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
3. Le decisioni del Municipio sono impugnabili davanti al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla LOC.

Art. 22 Cessione della prestazione

Il beneficiario cede al Comune, sino a concorrenza dell'importo anticipato sulla base del presente Regolamento, tutte le prestazioni successivamente ottenute per lo stesso titolo, dopo il riconoscimento del sussidio comunale.

CAPITOLO 4**Disposizioni finali****Art. 23 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale.

Art. 24 Disposizioni abrogative

Il presente Regolamento abroga le seguenti normative:

- Regolamento concernente la concessione di un aiuto complementare comunale a favore delle persone beneficiarie di rendite AVS e AI con prestazione complementare del 25 marzo 1985.

Adottato dal Consiglio comunale il

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il

Regolamento concernente la concessione di un aiuto complementare comunale a favore delle persone beneficiari di rendite AVS e AI con prestazione complementare

(25 marzo 1985)

Art. 1

Scopo

Allo scopo di migliorare le condizioni di esistenza degli anziani, dei superstiti e degli invalidi il Comune di Agno istituisce con il presente regolamento un aiuto complementare comunale.

Art. 2

Beneficiari

L'aiuto complementare comunale viene concesso ai cittadini domiciliati nel Comune da oltre due anni ammessi al beneficio delle prestazioni complementari dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, secondo le norme previste dalla legge sulle prestazioni complementari del 21.12.1965 e del decreto esecutivo di dicembre 1970. Particolarmente vengono esclusi coloro che sono al beneficio di pensioni o altre rendite che portino al raggiungimento o al superamento dei limiti fissati dal presente regolamento.

Art. 3

Casi di esclusione e deroghe

Non potranno beneficiare dell'aiuto complementare comunale quei cittadini ed assistiti che con donazioni o vendite private si sono resi nullatenenti. Il diritto all'aiuto complementare, in quest'ultimo caso, potrà essere ripristinato ove si provi che il ricavo della vendita dei beni o il corrispettivo della donazione è stato integralmente consumato.

Art. 4

Prestazioni

L'aiuto complementare comunale comporta le seguenti prestazioni semestrali:

- persone singole: la differenza tra l'importo mensile percepito dall'AVS/AI + PC, pensioni ed altre rendite, per raggiungere il minimo vitale Fr. 1'200.00.
- coniugi: la differenza tra l'importo mensile percepito dall'AVS/AI + PC, pensioni ed altre rendite, per raggiungere il minimo vitale Fr. 1'800.00.

Il contributo comunale sarà versato in due rate, la prima entro la fine del mese di giugno e la seconda entro la fine del mese di dicembre.

Nei casi in cui il contributo sarà inferiore ai Fr. 50.00 non si procederà al pagamento del dovuto entro la fine di giugno, ma ai beneficiari verrà versata un'indennità unica alla fine di dicembre, stabilito un minimo di Fr. 100.00.

Art. 5

Estensione del diritto

Il Municipio può sospendere con effetto immediato il versamento dell'aiuto complementare comunale a quelle persone il cui tenore di vita è manifestamente superiore alle possibilità economiche permesse dalla rendita AVS o AI.

Art. 6

L'aiuto complementare comunale non può essere ceduto, costituito in pegno, né andare soggetto ad esecuzioni forzate, pena la sospensione.

Art. 7

Si dà la facoltà al Municipio di dirimere i casi speciali.

Organizzazione e procedura

Art. 8

L'applicazione del presente regolamento è affidata alla Commissione comunale di assistenza, sotto la vigilanza del Municipio.

Art. 9

La Commissione di assistenza collaborerà con il titolare dell'Agenzia AVS dal quale si farà dare l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi. La commissione assistenza esaminerà i singoli casi e se adempiono alle condizioni fissate all'art. 2 proporrà al Municipio l'applicazione del diritto come gli art. 4 e 5.

Art. 10

L'aiuto complementare deve essere versato all'avente diritto per posta.

Art. 11

La Commissione comunale di assistenza deve accertare periodicamente in modo appropriato, se le condizioni per la concessione dell'aiuto complementare assegnato sono ancora adempite.

Art. 12

Tutte le persone incaricate dell'applicazione, della vigilanza e del controllo del presente regolamento devono mantenere il segreto sul nome dei beneficiari, sulle osservazioni e sulle constatazioni fatte.

Art. 13

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti dal "Ramo Assistenza" voce 551.3 – auto complementare comunale AVS/AI.

Art. 14

Il Consiglio Comunale dà la facoltà al Municipio, sentito il parere della Commissione assistenza, di adeguare, se del caso, le prestazioni previste dall'art. 4 del presente regolamento, agli aumenti derivanti dalla revisione delle rendite, in modo da garantirne, con immediatezza, lo scopo e le finalità.

Art. 15

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1.1.1985 e annulla il precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.3.1977 e susseguente modifica del 28.10.1980.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 1985

Per il Consiglio Comunale

il Presidente:

Raimondo Quadri

il Segretario

Flavio Piattini